

Art. 4

(Modifiche all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura d'infrazione n. 2001/5171)
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura d'infrazione n. 2000/4196)

1. All'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

“Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le stesse attività, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano”.

2. Al medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:

a) all'art. 134, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

“Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto, o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertate l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'art. 11, nonché dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.”;

b) dopo l'articolo 134 è aggiunto il seguente:

"Art. 134-bis

*(Disciplina delle attività autorizzate
in altro Stato dell'Unione Europea)*

"Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione Europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal Regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato, e, in mancanza, verificati dal prefetto.

I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro, sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione al presente Testo Unico.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti."

c) all'articolo 135, quinto comma, le parole: "o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa" sono soppresse;

d) all'articolo 135, il sesto comma, è soppresso;

e) all'articolo 136, il secondo comma, è soppresso;

f) all'articolo 138, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Il Ministro dell'Interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento, sentite le Regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.";

g) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuate nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma terzo.";

h) all'art. 138 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio."